

Norme in materia di risorse forestali.

Art. 32

(Cessione di materiale vivaistico) (1)(2)

1. Il materiale vivaistico prodotto ai sensi dell'articolo 31 può essere ceduto a titolo oneroso, a fronte di un versamento minimo di 50 euro, IVA esclusa, sulla base di un prezziario e di criteri adottati con deliberazione della Giunta regionale.

(3)(8)

2. Il compenso non è dovuto per il materiale forestale, da porre a dimora sul territorio regionale, concesso:

a) a soggetti pubblici che si impegnano all'utilizzazione del materiale medesimo per i fini di cui all'articolo 31, comma 2, lettere c), d) ed e) e comma 2 bis;

b) a proprietari forestali privati per gli interventi di ricostituzione delle proprie aree percorse dal fuoco o devastate da calamità naturali di cui all'articolo 31, comma 2, lettera d);

c) a enti di diritto privato che non svolgono attività d'impresa e che si impegnano all'utilizzazione del materiale medesimo per i fini di cui all'articolo 31, comma 2, lettere c) e d) e comma 2 bis.

(4)(5)(6)(7)(9)

Note:

1 Articolo sostituito da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 17/2008

2 Articolo sostituito da art. 64, comma 18, L. R. 17/2010

3 Comma 1 sostituito da art. 107, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014

4 Parole sostituite al comma 2 da art. 107, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014

- 5** Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, lettera d), L. R. 14/2016
- 6** Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 3, comma 7, lettera d), L. R. 24/2016
- 7** Parole aggiunte alla lettera c) del comma 2 da art. 3, comma 7, lettera d), L. R. 24/2016
- 8** Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 3, lettera c), L. R. 44/2017
- 9** Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 3, lettera d), L. R. 44/2017